

LINEA GUIDA LA GESTIONE DEI RIFIUTI DA MANUTENZIONE

settore antincendio

UMANI



UMAN
ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI
MATERIALI ANTINCENDIO

FEDERATA



ANIMA[®]



Federazione delle Associazioni Nazionali
dell'Industria Meccanica Varia ed Affine

Maggio 2011

Al fine di contribuire a un'adeguata gestione dello smaltimento dei rifiuti prodotti durante l'attività di manutenzione, UMAN, Associazione dei Costruttori di Materiale Antincendio federata ANIMA/CONFINDUSTRIA, ha adottato una strategia avente come obiettivo la realizzazione di sistema di rete, a livello nazionale, dell'attività di manutenzione nel settore dell'antincendio.

Nell'arco di circa un anno, attraverso il confronto promosso tramite tavoli tecnici fra le aziende interessate che si occupano dell'attività di manutenzione nel settore dell'antincendio ed i loro consulenti, si è giunti alla definizione del presente documento.

Le linee guida di seguito proposte non hanno alcuna pretesa di esaustività dell'argomento, ma vogliono semplicemente rappresentare una sorta di Vademecum, fondato su solide basi normative, a disposizione del piccolo e grande manutentore, che sia di supporto nella gestione dei principali rifiuti originatisi dalla proprie attività. Questo, che può essere definito un documento dinamico, sarà pubblicato sul sito dell'Associazione, dove verrà aggiornato con il contributo di tutti gli Associati.

Approfitto dell'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato ai tavoli tecnici e agli incontri promossi da UMAN e che hanno fornito preziosi contributi per la stesura del presente documento.

Si ringraziano le Società:


Cadi S.n.c, Cea Estintori S.r.l.; M.B. S.r.l.; Megavit S.r.l.; Mozzanica & Mozzanica S.r.l.; Sicurnet S.c.a.r.l., Universo S.r.l., Consorzio ECOFIRE;

Si ringraziano i consulenti:

Ing. Vincenzo Vizzini; sig.ra Tina Bosica; Dott.ssa Olga Cattaneo; Dott. Piero Emilio Coronelli; Dottor Andrea Giacomini di UNINDUSTRIA Bologna

Si ringrazia la segreteria UMAN ed un particolare ringraziamento va all'ing. Maurizio Gangemi redattore del presente documento.

UMAN
Il Presidente
Gianmario Malnati



A

PRINCIPALI DEFINIZIONI

05

B

L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE NEL SETTORE ANTINCENDIO

07

Introduzione

Codici CER

Attribuzione del codice CER

Classificazione e identificazione dei rifiuti pericolosi

C

CASI PRATICI

09

1. manutenzione esterna (effettuata presso gli stabili del cliente) beni oggetto di manutenzione di proprietà del cliente
2. manutenzione esterna (effettuata presso gli stabili del cliente) beni oggetto di manutenzione a noleggio cioè di proprietà del manutentore
3. manutenzione interna (effettuata presso gli stabili del manutentore) su beni oggetto di manutenzione di proprietà del cliente
4. manutenzione interna (effettuata presso gli stabili del manutentore) su beni oggetto di manutenzione in noleggio cioè di proprietà del manutentore
5. sostituzione estintore fuori norma
sottocaso a) estintore reso fuori norma durante le fasi di manutenzione e ritiro contestuale
sottocaso b) estintore estintore reso fuori norma durante le fasi di manutenzione e ritiro contestuale
6. prove di spegnimento con estintori a norme con revisione scaduta

D

SISTRI

13

Perché SISTRI?

Chi si deve iscrivere al SISTRI

Ultimi aggiornamenti normativi

PRINCIPALI DEFINIZIONI

Articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. e i.

Articolo 183

(Definizioni)

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

a) **“rifiuto”**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

b) **“rifiuto pericoloso”**: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;

[...]

f) **“produttore di rifiuti”**: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;

g) **“produttore del prodotto”**: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;

h) **“detentore”**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

i) **“commerciante”**: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

l) **“intermediario”** qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;

[...]

n) **“gestione”**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;

[...]

q) **“preparazione per il riutilizzo”**: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reim-

piegati senza altro pretrattamento;

r) **“riutilizzo”**: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

s) **“trattamento”**: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

t) **“recupero”**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.;

u) **“riciclaggio”**: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

[...]

z) **“smaltimento”**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;

aa) **“stoccaggio”**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

bb) **“deposito temporaneo”**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento.

PRINCIPALI DEFINIZIONI

2. I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.
3. Il "**deposito temporaneo**" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
4. Devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.
5. Per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.
[...]
qq) "**sottoprodotto**": qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2.

Attenzione

Dal momento in cui l'azienda manuttrice prende in carico il rifiuto non è autorizzata ad attività di trattamento degli stessi. Nello stato di fatto in cui si trova al momento del conferimento va stoccato nel deposito temporaneo, identificato con il proprio codice CER utilizzato per il trasporto e successivamente conferito a soggetti autorizzati senza alcun trattamento.

L'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE NEL SETTORE ANTINCENDIO

INTRODUZIONE

Secondo la direttiva 2008/98, viene definito «rifiuto» qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi. In altre parole, l'essere elencato nella lista del catalogo Europeo dei Rifiuti non caratterizza di per sé una sostanza od un materiale come rifiuto: **per qualificare "rifiuto" una sostanza, un materiale o, più in generale, un bene risulta determinante il comportamento che il soggetto tiene o è obbligato a tenere o intende tenere.**

Un secondo aspetto fondamentale riguarda il fatto che il produttore di un rifiuto è uno dei pochi soggetti (e a volte l'unico) in grado di fornire informazioni relative ad importanti caratteristiche quali la pericolosità, la possibilità di riutilizzo, o la presenza di specifiche sostanze nel rifiuto. In pratica, la conoscenza del processo produttivo o del ciclo di consumo che ha generato quel rifiuto è un dato imprescindibile dalla sua classificazione. Questo concetto, che trova la sua più semplice applicazione nella raccolta separata dei rifiuti urbani, laddove è il cittadino che sulla base della semplice scelta del cassonetto, decide se avviare il rifiuto allo smaltimento o ad un processo di recupero e valorizzazione - è il principio basilare attraverso il quale un potenziale pericolo per l'ambiente può essere trasformato in una risorsa.

Se quindi è evidente che un rifiuto accompagnato dalle informazioni relative al processo che lo ha generato ha molte più probabilità di trasformarsi in una risorsa rispetto ad un rifiuto di provenienza ignota, è altrettanto evidente che la perdita di tali informazioni costituisce un danno ambientale ed economico irreparabile.

[...]

Gli obiettivi di migliore gestione e valorizzazione dei rifiuti possono però essere conseguiti solo a fronte di una maggiore consapevolezza (a livello del singolo cittadino, e delle piccole, medie e grandi imprese) delle problematiche e delle opportunità che caratterizzano la produzione e la gestione dei rifiuti.

[...]

Fonte: nota informativa sui sistemi e le differenti categorie di rifiuti versione 1.1 - 15 giugno 2010

CODICI CER

Attribuzione del codice CER

Per identificare un rifiuto nel Catalogo Europeo dei Rifiuti, (allegato D al D. Lgs 152/2006) occorre procedere come segue:

1. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione.

Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.

2. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.
3. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.
4. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al precedente punto 1.

Fonte: nota informativa sui sistemi e le differenti categorie di rifiuti versione 1.1 - 15 giugno 2010

L'ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE NEL SETTORE ANTINCENDIO

Classificazione e identificazione dei rifiuti pericolosi

Dal punto di vista pratico, per verificare se un determinato rifiuto va classificato come pericoloso, occorre procedere nel modo seguente:

1. Si individua, nel Catalogo Europeo dei Rifiuti, (allegato D al D. Lgs 152/2006) il codice CER pertinente (secondo la procedura già indicata al punto precedente per la classificazione dei rifiuti);
2. Se il codice CER pertinente è seguito da un asterisco, il rifiuto va considerato pericoloso senza la necessità di effettuare ulteriori analisi.
3. Se lo stesso rifiuto può essere catalogato con due codici CER differenti, di cui uno con asterisco ed il secondo senza asterisco (codici "a specchio") l'attribuzione al rifiuto della caratteristica di pericolosità o di non pericolosità dovrà essere fatta sulla base della conoscenza del processo che ha portato alla produzione del rifiuto e dell'analisi chimico fisica del rifiuto. In questo secondo caso è evidente che il produttore del rifiuto dovrà rivolgersi ad un laboratorio od un istituto specializzato per effettuare la classificazione, in quanto le analisi dei rifiuti devono venire effettuate adottando metodiche analitiche standard effettuate da un laboratorio certificato.
4. Per quei rifiuti per i quali non è possibile individuare un codice CER specifico, si utilizza il codice 99 per le ultime due cifre: i "rifiuti non specificati altrimenti".
Tale "codice 99" si applica ad ogni titolo e sottotitolo dell'elenco rifiuti per catalogare anche quelle tipologie di rifiuti non riconducibili ad uno specifico codice CER, ma che comunque possono essere talvolta prodotti.
Con l'esclusione dei rifiuti contenenti oli esausti (che vengono tutti considerati pericolosi inclusi quelli classificati con il codice 13 08 99*) è evidente che per adottare il codice 99 che individua un rifiuto non pericoloso, tale rifiuto in base ai test analitici citati, dovrà risultare non pericoloso.
5. Va infine ricordato che è compito e responsabilità del produttore o di colui che smaltisce o tratta

il rifiuto di classificarlo correttamente, in base ai criteri sopra richiamati.

Fonte: nota informativa sui rischi e le differenti categorie di rifiuti versione 1.1 - 15 giugno 2010

L'attività di manutenzione si può svolgere presso:

- laboratorio aziendale (ed in tal caso si configura come attività interna) => produzione di rifiuti all'interno dello stabilimento
- presso il cliente (ed in tal caso si configura come attività esterna) => produzione di rifiuti all'esterno dello stabilimento.

Il D. Lgs. 152/06 individua i seguenti soggetti responsabili della gestione dei rifiuti prodotti:

- produttore del rifiuto
- produttore del prodotto
- detentore
- trasportatore
- commerciante
- intermediario.

Dei soggetti sopra individuati, **ai fini della corretta attribuzione di responsabilità secondo D. Lgs. 152/06**, andremo a focalizzare l'attenzione su chi si identifica come Produttore del rifiuto e chi come Detentore del Rifiuto.

CASI PRATICI

1. MANUTENZIONE ESTERNA (EFFETTUATA PRESSO GLI STABILI DEL CLIENTE) BENI OGGETTO DI MANUTENZIONE DI PROPRIETÀ DEL CLIENTE.

Il rifiuto si genera nel momento in cui dall'attività di manutenzione si producono **scarti** (es. polvere estinguente/schiuma/componenti sostituite od estintori interi da sostituire) di diverso genere provenienti dall'attività di manutenzione stessa.

Per scarti si intende: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

PRODUTTORE del rifiuto: l'azienda di manutenzione
DETENTORE del rifiuto: produttore del rifiuto o il Cliente che è il proprietario del bene.

- **Il Cliente decide di prendere in carico il rifiuto**
In questo caso il Cliente si configura come DETENTORE del rifiuto.

Il Cliente, in quanto detentore del rifiuto, **può** prendere in carico il rifiuto e provvedere da sé alla gestione dello stesso con conseguente conferimento a soggetti terzi autorizzati nelle modalità e nei tempi previsti dal D.Lgs. 152/06.

- **Il manutentore decide di farsi carico del rifiuto**
In questo caso il Manutentore si configura come PRODUTTORE del rifiuto.

Il manutentore, in quanto produttore del rifiuto, **può** farsi carico del conferimento del rifiuto presso il proprio deposito temporaneo.

Il trasporto del rifiuto dal sito del Cliente (luogo di produzione dello stesso) deve essere effettuato da mezzo autorizzato dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali (vedi art. 212 comma 8 del D. Lgs. 152/06).

Il manutentore può effettuare il trasporto del rifiuto solo se ha precedentemente provveduto ad autorizzare un automezzo al trasporto del codice CER con cui è identificato il rifiuto prodotto in CONTO PROPRIO (vedi art. 212 comma 8 del D. Lgs. 152/06)

Se il rifiuto è classificato come **non pericoloso** non ci sono limiti quantitativi per il trasporto in conto proprio.

Se il rifiuto è classificato come **pericoloso** le quantità trasportabili in conto proprio non possono eccedere i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno.

Il rifiuto deve essere preso in carico nel deposito temporaneo del manutentore (vedi art. 183 comma bb) del D. Lgs. 152/06) e registrato entro 10 giorni o sul registro di carico/scarico (se non obbligato all'iscrizione al Sistri) o sul registro cronologico Sistri (se obbligato all'iscrizione al Sistri).

I rifiuti devono essere avviati allo smaltimento presso smaltitore autorizzato all'Albo Nazionale Gestori Ambientali secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del Manutentore (produttore dei rifiuti):

- Con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
- In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

2. MANUTENZIONE ESTERNA (EFFETTUATA PRESSO GLI STABILI DEL CLIENTE) BENI OGGETTO DI MANUTENZIONE A NOLEGGIO CIOÈ DI PROPRIETÀ DEL MANUTENTORE.

Il rifiuto si genera nel momento in cui dall'attività di manutenzione si producono **scarti** (es. polvere estinguente/schiuma/componenti sostituite od estintori interi da sostituire) di diverso genere provenienti dall'attività di manutenzione stessa.

Per scarti si intende: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

PRODUTTORE del rifiuto: l'azienda di manutenzione
DETENTORE del rifiuto: l'azienda di manutenzione che è il proprietario del bene.

- **In questo caso il Cliente non si configura come DETENTORE del rifiuto.**

IL CLIENTE, NON ESSENDO NÉ DETENTORE NÉ PRODUTTORE DEL RIFIUTO, NON PUÒ PRENDERE IN CARICO IL RIFIUTO.

- **Il manutentore deve farsi carico del rifiuto**

In questo caso il Manutentore che si configura sia come PRODUTTORE che DETENTORE del rifiuto, **deve** farsi carico del conferimento del rifiuto presso il proprio deposito temporaneo o conferimento presso smaltitore autorizzato.

Il trasporto del rifiuto dal sito del Cliente (luogo di produzione dello stesso) deve essere effettuato da mezzo autorizzato dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Il manutentore può effettuare il trasporto del rifiuto solo se ha precedentemente provveduto ad autorizzare un automezzo al trasporto del codice CER con cui è identificato il rifiuto prodotto in CONTO PROPRIO (vedi art. 212 comma 8 del D. Lgs. 152/06)

Se il rifiuto è classificato come **non pericoloso** non ci sono limiti quantitativi per il trasporto in conto proprio.

Se il rifiuto è classificato come **pericoloso** le quantità trasportabili in conto proprio non possono eccedere i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno.

Il destinatario è la sede del manutentore, il rifiuto deve essere preso in carico nel deposito temporaneo del manutentore (vedi art. 183 comma bb) del D. Lgs. 152/06) e registrato entro 10 giorni o sul registro di carico/scarico (se non obbligato all'iscrizione al Sistri) o sul registro cronologico Sistri (se obbligato all'iscrizione al Sistri).

I rifiuti devono essere avviati allo smaltimento presso smaltitore autorizzato all'Albo Nazionale Gestori Ambientali secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del Manutentore (produttore/detentore dei rifiuti):

- Con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
- In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

3.

MANUTENZIONE INTERNA (EFFETTUATA PRESSO GLI STABILI DEL MANUTENTORE) SU BENI OGGETTO DI MANUTENZIONE DI PROPRIETÀ DEL CLIENTE.

Il rifiuto si genera nel momento in cui dall'attività di manutenzione si producono scarti (es. polvere estinguente/schiuma/componenti sostituite od estintori interi da sostituire) di diverso genere provenienti dall'attività di manutenzione stessa.

Per scarti si intende: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

PRODUTTORE del rifiuto: l'azienda di manutenzione
DETENTORE del rifiuto: l'azienda di manutenzione

In questo caso il Manutentore che si configura sia come PRODUTTORE che come DETENTORE del rifiuto, **deve** farsi carico del conferimento del rifiuto.

Il trasporto del bene oggetto di manutenzione dal sito del Cliente può essere effettuato con semplice Documento di Trasporto in conto lavorazione.

Dopo aver effettuato l'attività di manutenzione sul bene di proprietà del Cliente si ha la produzione di scarti, i rifiuti prodotti dalle manutenzioni devono essere **caricati entro 10 giorni** o sul registro di carico e scarico (se non obbligato all'iscrizione al Sistri) o sul registro cronologico Sistri (se obbligato all'iscrizione al Sistri).

Dal momento della presa in carico si attiva il deposito temporaneo di rifiuti e i rifiuti devono essere avviati allo smaltimento presso smaltitore autorizzato all'Albo Nazionale Gestori Ambientali secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del Manutentore (produttore dei rifiuti):

- Con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

CASI PRATICI

- In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

4. MANUTENZIONE INTERNA (EFFETTUATA PRESSO GLI STABILI DEL MANUTENTORE) SU BENI OGGETTO DI MANUTENZIONE IN NOLEGGIO CIOÈ DI PROPRIETÀ DEL MANUTENTORE.

Il rifiuto si genera nel momento in cui dall'attività di manutenzione si producono scarti (es. polvere estinguente/schiuma/componenti sostituite od estintori interi da sostituire) di diverso genere provenienti dall'attività di manutenzione stessa.

Per scarti si intende: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

PRODUTTORE del rifiuto: l'azienda di manutenzione
DETENTORE del rifiuto: l'azienda di manutenzione

Il Cliente, non essendo né detentore né produttore del rifiuto, non può prendere in carico il rifiuto e provvedere da sé alla gestione dello stesso.

- **Il manutentore deve farsi carico del rifiuto**
In questo caso il Manutentore che si configura sia come PRODUTTORE che come DETENTORE del rifiuto, **deve** farsi carico del conferimento del rifiuto

Il trasporto del bene oggetto di manutenzione dal sito del Cliente può essere effettuato con semplice Documento di Trasporto in conto lavorazione.

Dopo aver effettuato l'attività di manutenzione i rifiuti devono essere caricati entro 10 giorni o sul registro di carico e scarico (se non obbligato all'iscrizione al Sistri) o sul registro cronologico Sistri (se obbligato all'iscrizione al Sistri).

Dal momento della presa in carico si attiva il deposito temporaneo di rifiuti e i rifiuti devono essere avviati allo smaltimento presso smaltitore autorizzato all'Al-

bo Nazionale Gestori Ambientali secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del Manutentore (produttore dei rifiuti):

- Con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
- In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

5. SOSTITUZIONE ESTINTORI FUORI NORMA

Ai sensi del **Decreto Ministeriale 7/1/2005** "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio" pubblicato su G.U. del 4/2/2005 n.28 all'Art. 11. "Norme transitorie" comma 2 è riportato:

Gli estintori portatili d'incendio, approvati di tipo ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 1982, potranno essere utilizzati per diciotto anni, decorrenti dalla data di produzione punzonata su ciascun esemplare prodotto.

Pertanto un estintore portatile, prodotto in base al D.M. 20/12/82 che ha 18 anni e un giorno, dalla data punzonata, **non può più essere utilizzato come estintore.**

Il fatto che l'estintore abbia superato il 18° anno dalla data punzonata sul serbatoio, non è un requisito sufficiente a farlo diventare automaticamente un rifiuto. Ciò che lo determina è la definizione di "rifiuto" (qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi).

L'azienda di manutenzione che durante le fasi di manutenzione ha identificato l'estintore fuori norma sia già di avere l'intenzione e l'obbligo di disfarsene in quanto l'apparecchio non può più essere utilizzato come estintore.

SOTTOCASO A)**Estintore reso fuori norma durante le fasi di manutenzione e ritiro contestuale**

PRODUTTORE del rifiuto: l'azienda di manutenzione
DETENTORE del rifiuto: l'azienda di manutenzione

- Il manutentore deve farsi carico del rifiuto. In questo caso il Manutentore si configura come **PRODUTTORE** del rifiuto.

Il manutentore, in quanto produttore del rifiuto, **deve** farsi carico del conferimento del rifiuto presso il proprio deposito temporaneo.

Il trasporto del rifiuto dal sito del Cliente (luogo di produzione dello stesso) deve essere effettuato da mezzo autorizzato dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali (vedi art. 212 comma 8 del D. Lgs. 152/06).

Il manutentore può effettuare il trasporto del rifiuto solo se ha precedentemente provveduto ad autorizzare un automezzo al trasporto del codice CER con cui è identificato il rifiuto prodotto in **CONTO PROPRIO** (vedi art. 212 comma 8 del D. Lgs. 152/06).

Il trasporto deve essere accompagnato o da Scheda Sistri o da Formulario di Trasporto Rifiuti.

Il trasporto del rifiuto deve avere come destinatario lo stabilimento del manutentore.

Se il rifiuto è classificato come **non pericoloso** non ci sono limiti quantitativi per il trasporto in conto proprio.

Se il rifiuto è classificato come **pericoloso** le quantità trasportabili in conto proprio non possono eccedere i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno.

Il rifiuto deve essere preso in carico nel deposito temporaneo del manutentore (vedi art. 183 comma bb) del D. Lgs. 152/06) e registrato entro 10 giorni o sul registro di carico/scarico (se non obbligato all'iscrizione al Sistri) o sul registro cronologico Sistri (se obbligato all'iscrizione al Sistri).

I rifiuti devono essere avviati allo smaltimento presso smaltitore autorizzato all'Albo Nazionale Gestori Ambientali secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del Manutentore (produttore dei rifiuti):

- Con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
- In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

Sottocaso B)**Estintore reso fuori norma durante le fasi di manutenzione dalla precedente azienda di manutenzione**

PRODUTTORE del rifiuto: la precedente azienda di manutenzione

DETENTORE del rifiuto: il cliente

L'attuale azienda di manutenzione non può farsi carico di rifiuti prodotti da terzi. Il cliente deve gestire il rifiuto e avvalersi per il trasporto e il conferimento dello stesso di soggetto terzo con apposite autorizzazioni.

6. PROVE DI SPEGNIMENTO PER ADDESTRAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO CON ESTINTORI A NORMA MA IN SCADENZA DI REVISIONE

L'attività d'addestramento con estintori a polvere e schiuma (ad eccezione degli estintori a CO₂) può essere effettuata **esclusivamente** in campi prova autorizzati dalle autorità preposte prima della data di scadenza della revisione.

SISTRI

Perché SISTRI?

Per combattere l'illegalità e le azioni criminose nel mercato della gestione dei rifiuti.

Il sistema SISTRI è la risposta concreta da parte del governo per contrastare i reati ambientali in questo settore attraverso il monitoraggio costante degli oltre 147 milioni di tonnellate di rifiuti all'anno, il 10% dei quali pericolosi.

Il SISTRI (Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) è un sistema centralizzato per la tracciatura dei movimenti dei rifiuti. Il sistema SISTRI consente di seguire passo dopo passo, attraverso l'ausilio di un sistema satellitare GPS, il percorso dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani della regione Campania, dalla fase produttiva allo smaltimento nelle discariche, videosorvegliate 24 ore su 24. Oltre a garantire una maggiore trasparenza e semplificazione dei processi, nonché la riduzione dei costi a carico delle imprese coinvolte, il SISTRI avvierà una moderna gestione informatica della documentazione che sostituirà il cartaceo «formulario di identificazione dei rifiuti» e il «Registro carico-scarico», abolendo dal 2011 il MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale).

Le novità tecnologiche introdotte dal sistema sono due dispositivi USB, un dispositivo che consente l'accesso diretto al sistema digitale, e una black box, da installare sui veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti. A garanzia della tracciabilità dei rifiuti speciali anche nel settore dei trasporti marittimi e ferroviari, il nuovo sistema di rilevazione sarà interconnesso con i sistemi informativi della Guardia Costiera e delle imprese ferroviarie, oltre che con l'Albo nazionale dei gestori ambientali e con l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) per l'aggiornamento costante dei dati relativi alla produzione e alla gestione dei rifiuti che verranno trasmessi alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e alle competenti autonomie locali.

Fonte: guida utente produttori edizione 8 marzo 2011, dove non altrimenti specificato

Chi si deve iscrivere al SISTRI?

Ai sensi del Decreto 17 Dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, sono soggetti obbligati all'iscrizione al SISTRI:

- Produttori iniziali di rifiuti speciali "pericolosi" con oltre 50 dipendenti, comprese le imprese che trasportano i propri rifiuti ai sensi dell'articolo 212, comma 8, decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- Produttori iniziali di rifiuti speciali "pericolosi" fino a 50 dipendenti, comprese le imprese che trasportano i propri rifiuti ai sensi dell'articolo 212, comma 8, decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- Imprese ed Enti che occupano da 11 a 50 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali "non pericolosi" derivanti da attività di cui alle lettere c), d) e g) dell'articolo 184, comma 3, decreto legislativo 152/2006 (lavorazioni artigianali, industriali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, compresi i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi).
- Imprese ed Enti con oltre 50 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali "non pericolosi" derivanti da attività di cui alle lettere c), d) e g) dell'articolo 184, comma 3, decreto legislativo 152/2006 (lavorazioni artigianali, industriali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, compresi i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi);
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Consorzi costituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
- Imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, decreto legislativo n. 152/2006;
- Imprese ed Enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
- Comuni, gli Enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nella Regione Campania;
- Terminalisti concessionari dell'area portuale di cui all'articolo 18 della legge n. 84/1994 e le im-

prese portuali di cui all'articolo 16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o del successivo trasporto;

- Responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

Fonte: decreto 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni

Ultimi aggiornamenti normativi

Il sistema SISTRI è stato oggetto di due distinti provvedimenti legislativi tra agosto e settembre 2011.

Lo scorso 13 agosto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 188 è stato pubblicato il Decreto Legge n.138 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo che prevedeva, sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 6 comma 2 (lettere c e d) e comma 3

[...]

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogati:

- c) il comma 2, lettera a), dell'articolo 188-bis, e l'articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
- d) l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni; e) il comma 1, lettera b), dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

[...]

3. Resta ferma l'applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti; in particolare, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, i relativi adempimenti possono essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.

[...]

L'abrogazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e la cancellazione del sistema informatizzato di tracciabilità.

Il SISTRI è stato poi reintrodotta, con alcuni importanti correttivi, nella Legge 14 settembre 2011, n. 148 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 216 – 16 settembre 2011)

Con questo provvedimento, è stata messa mano alla Legge 138/2011, ridefinendo i testi specifici dell'articolo 6.

[...]

2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), nonché l'efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell'eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l'obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 febbraio 2012. Dall'at-

SISTRI

tuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del SISTRI, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.

3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di siste-

mi di gestione regolati per legge possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria».

[...]

Sintetizzando, quindi:

- **fino al 15 dicembre 2011** si procederà con la verifica delle componenti software e hardware
- **il 9 febbraio 2012** il SISTRI entrerà in operatività
- **entro il 16 dicembre 2011** verranno individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, verranno applicate, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.
- i consorzi di recupero potranno essere delegati all'adempimento degli obblighi amministrativi dei produttori di rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione



UMAN
ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI
MATERIALI ANTINCENDIO

FEDERATA



ANIMA[®]



Federazione delle Associazioni Nazionali
dell'Industria Meccanica Varia ed Affine

via A. Scarsellini 13 - 20161 Milano
tel. +39 0245418.500 - fax +39 0245418.545
uman@anima-it.com - www.uman.it